

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

1) Dott.	Antonio	Novara	Presidente
----------	---------	--------	------------

2) Dott. Guido Librino Consigliere

Consigliere Cintia Emanuela Nicoletti 3) Dott.

di cui il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1677/2014 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

PIRONE GIOVANNI, Vittoria il 29.03.1975 nato a PRNGNN75C29M088N), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Gurrieri del Foro di Ragusa ed elettivamente domiciliato a Palermo, via Valerio Villareale n. 47, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Marrone

APPELLANTE

contro

ASSESSORATO REGIONALE delle RISORSE AGRICOLE e **ALIMENTARI** (C.F. 80012000826) - Ispettorato Provinciale Agricoltura Ragusa -, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato

APPELLATO



Conclusioni per l'appellante:

Piaccia all'ecc.ma Corte:

- in riforma della sentenza impugnata accogliere le conclusioni formulate in primo grado e ut supra e comunque: 1) Accertare e dichiarare con ogni possibile conseguenza in ordine alla disapplicazione, alla posta nel nulla con qualsiasi formula e a prescindere quindi dagli atti adottati dall'Amministrazione regionale, l'obbligo dell'Assessorato convenuto di ripristinare, mediante l'adozione degli atti amministrativi necessari. misura del contributo spettante all'appellante conformemente a quanto stabilito nel d.a. di concessione n. 1429/07, con la maggiorazione del 10% sul 40% già liquidato; e, con riguardo al motivo proposto in linea ulteriormente subordinata, l'obbligo dell'Assessorato convenuto di ripristinare, mediante l'adizione degli atti amministrativi necessari, la misura del contributo a lui spettante conformemente a quanto stabilito nel d.a. di concessione n. 1429/07, con la maggiorazione del 10% sul 40% già liquidato, limitatamente alla parte degli investimenti, di importo complessivamente pari ad € 56.629,00 realizzati (cfr. all. 7 all'atto di citazione) entro la data del 25/11/2007; 2) Condannare le Amministrazioni appellate alle spese, diritti ed onorari, oltre RSG, IVA e CP del presente e del primo grado del giudizio, con distrazione dei medesimi al sottoscritto procuratore che non li ha riscossi.

Conclusioni per l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:

rigettare tutte le domande proposte da parte attrice;



- si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio; salve beninteso, ed a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione, la cui liquidazione spetta, secondo la normativa in vigore, al competente ufficio amministrativo che cura la tenuta del campione.

FATTO E DIRITTO

I. Con sentenza n. 1108/2014 dei giorni 4/5 settembre 2014, il Tribunale di Palermo rigettò la domanda proposta da PIRONE Giovanni, nei confronti dell'ASSESSORATO delle RISORSE AGRICOLE e ALIMENTARI della REGIONE SICILIANA, con la quale il predetto, riassumendo il giudizio, originariamente proposto innanzi al T.A.R. Sicilia per l'annullamento dell'atto di liquidazione n. 1184 del 17.11.2008 e del provvedimento 3.3.2009 n. 3034, conclusosi con una pronunzia di difetto di giurisdizione, aveva chiesto l'accertamento del suo diritto, quale giovane agricoltore, alla corresponsione del contributo a fondo perduto 4.06 POR Sicilia 2000/2006, pari al 50% dell'investimento effettuato, e la conseguente condanna della P.A. al versamento della somma di € 20.947,61, ossia dell'integrazione dovuta rispetto a quanto effettivamente assentito, limitato al solo 40% del predetto investimento.

A sostegno della decisione dedusse che l'art. 7 del Regolamento CE n. 12757/99, come modificato dal Regolamento CE n. 1783/203, richiamato dall'articolo 8.1 del bando di ammissione al beneficio, stabiliva i tempi entro i quali l'impiego dell'investimento consentiva un contributo pari al 50%, ossia cinque anni dalla data dell'insediamento del giovane imprenditore, modalità che, nel caso del PIRONE, non era stata rispettata.



Avverso la predetta sentenza ha proposto appello PIRONE Giovanni, chiedendone la riforma e propugnando una diversa interpretazione delle disposizioni normative richiamate.

Ha sostenuto, articolando in linea gradata tre diversi motivi, che:

- tanto l'art. 8.1 del bando, che l'art. 7 del R.CE 1257/99, andavano applicati tenendo conto dell'art. 5 dello stesso R.CE, che prevedeva che le condizioni per il sostegno agli investimenti dovevano essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione dell'aiuto; sicché, dal momento che il decreto di concessione n. 1429 era stato adottato il 26.9.2007 e, dunque, prima del decorso di cinque anni dall'insediamento dell'imprenditore richiedente, avvenuta il 25.11.2002, gli doveva essere corrisposto il contributo in misura del 50% e non del 40%;
- con il decreto di concessione n. 1429 del 26.11.2007, gli era stato concesso un contributo in conto capitale, pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, sicché gli effetti giuridici di tale atto non potevano essere posti nel nulla con un atto amministrativo di grado inferiore;
- in ogni caso, gli doveva essere riconosciuto in misura del 50% quanto meno l'aiuto connesso a quella parte dell'investimento effettivamente realizzata entro i cinque anni dalla data dell'insediamento.
- 2. Si è costituito in giudizio l'ASSESSORATO che ha resistito all'impugnazione.
- 3. La causa è stata infine rimessa all'udienza collegiale del 17 gennaio 2018 e in pari data assunta in deliberazione.

4. L'impugnazione é infondata e va respinta.



Ai fini del decidere, é utile premettere che risulta per tabulas che, in esito a pubblicazione del bando pubblico sulla G.U.R.S. del 12 agosto 2005 n. 34, attinente alla Misura 4.6 "Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche", in data 30 dicembre 2005, Giovanni Pirone, giovane agricoltore e imprenditore individuale, propose domanda per ottenere un finanziamento relativo a "struttura serricola completa di gronda per mq. 7.400, strada poderale + piazzole di manovra e recinzione, condotta principale, bacino e condotta per recupero acque piovane, impianto irriguo, impianto di riscaldamento completo di accessori", per un importo di € 251.675,80, comprese spese generali.

Con decreto n. 1429 del 26 settembre 2007, l'Ispettore Provinciale di Ragusa, articolazione territoriale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, verificato il progetto presentato dal PIRONE, concesse un contributo pari a €117.261,32, corrispondente al 50% della spesa ammessa a finanziamento, pari a € 234.522,63.

Secondo quanto previsto nel predetto decreto, il contributo doveva essere erogato secondo le modalità indicate nell'art. 19 del bando, ossia mediante anticipazione o stato di avanzamento e saldo finale (art. 4).

I lavori, inoltre, dovevano essere iniziati non appena ricevuta la notifica del provvedimento e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla stessa (art. 5).

Le opere dovevano essere ultimate entro il 30 marzo 2008 o, al più tardi, al fine di consentire all'Amministrazione di eseguire gli accertamenti e i relativi pagamenti entro i termini previsti per l'ammissibilità della spesa del POR Sicilia 2000/2006, entro il 30 aprile 2008 (art. 6).

Ancora, era stabilito che: "Qualora nel corso dell'accertamento finale, gli interventi dovessero risultare non definiti e/o non funzionali,



l'Amministrazione provvederà alla revoca del provvedimento di concessione e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione o acconto, anche tramite escussione della polizza, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8" (art. 7).

L'art. 8 imponeva, altresì, al beneficiario l'obbligo di ultimazione dell'investimento a proprie spese, ove gli investimenti non fossero definiti o funzionali, entro e non oltre il 31.12.2009, fermo restando che le opere realizzate e accertate non dovevano risultare inferiori al 50% della spesa ammessa a contributo, con conseguente necessità che la P.A. provvedesse all'approvazione della rendicontazione e che, ove il beneficiario non avesse provveduto ad ultimare le opere entro la data stabilita, procedesse al recupero delle somme già erogate, anche tramite escussione della polizza.

Risulta pertanto evidente che la concessione del contributo era soggetta a precise condizioni, nonché a controlli e verifiche e non implicava affatto alcun finanziamento a fondo perduto.

Per tale ragione, in relazione al predetto progetto, risulta emesso, in data 6.12.2007, il decreto di anticipazione n. 370 con il quale veniva disposta, in favore del PIRONE, la liquidazione della somma di € 58.630,66, a titolo di anticipazione pari al 50% del contributo già concesso con D.I. n. 1429 del 26.09.2007.

E' poi pacifico che, in seguito alla richiesta di collaudo delle opere, si procedette al verbale di accertamento finale dei lavori, in occasione del quale, l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa, in data 29 settembre 2008, in esito ad apposito approfondimento del caso, verificò che i lavori erano stati realizzati oltre i cinque anni dalla data di insediamento del 25.11.2002, indicata dal PIRONE, sicché escluse l'elevazione del 10 % dell'aliquota contributiva prevista dai regolamenti



comunitari 1257/99 e 817/04 e liquidò il 40% dell'ammontare ammesso a finanziamento.

Tale determinazione trova precisa giustificazione nel termine perentorio entro il quale effettuare, e dunque portare a compimento, l'investimento, richiamato dall'art. 8.1 del bando e previsto dall'art. 7 R.CE 1257/99, che prevede che: "Gli Stati membri fissano i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti. Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può fruire degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50% e il 60% nelle zone svantaggiate durante un periodo non superiore a cinque anni dall'insediamento. I requisiti relativi all'età, di cui al primo trattino dell'articolo 8, paragrafo 1, devono essere soddisfatti all'atto dell'insediamento".

Né serve a svuotare di contenuto la richiamata prescrizione temporale la disposizione di cui all'art. 5 dello stesso R.CE, evocata dall'appellante a sostegno del proprio assunto, secondo la quale: "1. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole: - che dimostrino redditività, - che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e - il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione dell'aiuto. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una



proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento."

Va invero rilevato che é evidente che tale disposizione prevede i requisiti soggettivi - o condizioni - espressamente evocate al comma I, che devono sussistere al momento dell'adozione della decisione, ferma restando, comunque, la necessità di rispettare il termine temporale di impiego delle risorse, previsto dal successivo art. 7 del regolamento, con esplicito connesso obbligo di verifica della P.A.

D'altra parte, questa Corte, in casi analoghi, ha già avuto modo di esprimersi sulla perentorietà del termine, rilevando che la stessa deriva dalla espressione utilizzata nel bando ("... investimenti realizzati da giovani imprenditori, entro cinque anni dalla data di insediamento") e dalla finalità dell'agevolazione, che tende ad incoraggiare particolarmente giovani imprenditori, il cui inizio di attività gestionale è relativamente recente.

Nel caso in esame, come già sottolineato, il PIRONE si è insediato il 25 novembre 2002 ed ha presentato istanza di concessione nei termini di cui al bando, pubblicato il 12 agosto 2005, in data 30 dicembre 2005, ottenendo il decreto di concessione il 26 settembre 2007, a ridosso della scadenza, e l'anticipazione, pari al 50%, con decreto di liquidazione n. 370 del 6 dicembre 2007, ovverosia a termine ormai perento.

Pertanto, tale circostanza, acclarata inequivocabilmente dalla P.A. in sede di verifica, con verbale di accertamento finale del 29.9.2008, ha correttamente comportato la riduzione dell'ammontare dell'aiuto dal 50% al 40%, secondo quanto stabilito nello stesso decreto di concessione, che faceva esplicito rinvio alle disposizioni regolamentari applicabili, senza che, pertanto, fosse necessario operare alcuna revoca, quanto piuttosto



effettuare una corretta determinazione finale della complessiva provvidenza assentita.

Né, stante la possibilità per l'imprenditore di iniziare i lavori oggetto dell'investimento in concomitanza con la presentazione della domanda, come previsto dall'art. 16 del bando, facendo eventualmente ricorso all'anticipazione di credito, può ritenersi che i necessari tempi di espletamento dell'*iter* procedimentale per concedere il beneficio ai numerosi richiedenti abbiano potuto incidere sull'esito finale della vicenda.

Tale ricostruzione, pur sinteticamente richiamata dal primo Giudice, risulta ineccepibile alla stregua delle disposizioni evocate e va ritenuta assorbente delle doglianze espresse anche in linea subordinata, non essendo stato adottato alcun provvedimento di grado inferiore rispetto al decreto concessorio, nel quale erano già indicate le condizioni alle quali era subordinato l'aiuto e dovendo la medesima percentuale dell'aiuto essere computata inevitabilmente sull'intero investimento e non su parte di esso.

In definitiva, la sentenza resiste ampiamente alle censure mosse dall'appellante e va integralmente confermata.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del PIRONE e vanno liquidate in dispositivo.

Posto che l'impugnazione è stata proposta dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (che ha integrato l'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002), al rigetto dell'appello segue altresì l'obbligo da parte dell'appellante del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando; respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa;



Sentenza n. 21/2019 pubbl. il 08/01/2019

rigetta l'appello proposto da PIRONE Giovanni nei confronti dell'ASSESSORATO REGIONALE delle RISORSE AGRICOLE e ALIMENTARI - Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Ragusa -, in persona dell'Assessore pro tempore, con atto notificato il 9 ottobre 2014, avverso la sentenza n. 1108/14 emessa dal Tribunale di Palermo nei giorni 4/5 settembre 2014, che conferma;

condanna PIRONE Giovanni a rifondere le spese processuali sostenute dall'ASSESSORATO REGIONALE delle RISORSE AGRICOLE e ALIMENTARI che liquida complessivamente in € 1.900,00, oltre spese prenotate a debito;

dà atto dell'obbligo del PIRONE del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Palermo il 21 dicembre 2018, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

Antonio Novara

Cintia Emanuela Nicoletti

